Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 290

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **ROMA - Lunedì, 16 novembre 1970** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Giovedì 22 ottobre 1970, alle ore 17,45, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Guido Bacci di Capaci Grave de Peralta, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore dell'Honduras.

(10699)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1970, n. **796**.

Istituzione in Libreville (Repubblica del Gabon) di una ambasciata e di una cancelleria consolare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita un'ambasciata in Libreville (Repubblica del Gabon).

Art. 2.

E' istituita in Libreville (Repubblica del Gabon) una cancelleria consolare alle dipendenze dell'ambasciata con la seguente circoscrizione territoriale: il Gabon, il Ciad, la Repubblica popolare del Congo (Brazzaville) e la Guinea Equatoriale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1970

SARAGAT

RUMOR — MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 48. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1970, n. **797**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Canosa di Puglia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Bari in data 30 ottobre 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Canosa di Puglia è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli in-

fermi, in conformità dell'art. 1 dello statuto approvato con regio decreto 1° settembre 1883, n. 1067, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Canosa di Puglia (Bari), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Bari;

due membri eletti dal consiglio comunale di Canosa di Puglia;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 1° settembre 1883, n. 1067, modificato con regio decreto 26 luglio 1906 e con regio decreto 8 novembre 1938.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 47. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1970, n. **798.**

Autorizzazione all'Università degli studi di Pisa ad acquistare un immobile.

N. 798. Decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Pisa viene autorizzata ad acquistare, al prezzo complessivo di L. 144.000.000, dalla Società per azioni Lavorazione Pinoli di Milano, un immobile sito in Pisa, via Martiri n. 7.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *novembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 44. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1970, n. **799.**

Autorizzazione all'Università degli studi di Genova ad acquistare un immobile.

N. 799. Decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Genova viene autorizzata ad acquistare, al prezzo complessivo di L. 110.000.000, l'immobile denominato « Villa Bonino », sito in Genova, viale Causa, 13.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *novembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 41. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1970.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Lucca, con sede in Lucca.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Lucca, con sede in Lucca, approvato con decreto ministeriale in data 30 novembre 1948 e modificato con decreto ministeriale in data 19 luglio 1954;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 20 febbraio 1968, 30 giugno 1969 e 15 giugno 1970, dalla assemblea dei soci della ripetuta Cassa in data 2 marzo 1968 e 12 luglio 1969, nonchè dal presidente della stessa in data 23 dicembre 1969;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Lucca, con sede in Lucca, allegato al presente decreto, composto di sessantuno articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Statuto della Cassa di risparmio di Lucca

TITOLO I

Costituzione, sede, scopo, patrimonio

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Lucca, sorta con fini di beneficenza ad iniziativa di privati cittadini ed approvata con motu-proprio di Carlo Lodovico di Borbone duca di Lucca in data 9 luglio 1835, ebbe un capitale iniziale di scudi lucchesi 1668, corrispondenti al valore di 139 azioni di scudi 12 ciascuna, versati a fondo perduto dai 119 soci fondatori. Essa ottenne il riconoscimento del suo primo statuto e la legale denominazione di Cassa di risparmio di Lucca con rescritto dello stesso duca di Lucca in data 11 febbraio 1837.

La Cassa di risparmio di Lucca ha sede in Lucca e fa parte della Federazione delle casse di risparmio della Toscana; essa è regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia ed in particolare dal presente statuto.

Art. 2.

La Cassa si propone di promuovere e di diffondere lo spirito di previdenza raccogliendo i risparmi e dando ad essi conveniente collocamento, con criteri suscettibili di assicurare il massimo impulso allo sviluppo economico e sociale della propria zona.

Nella scelta degli impieghi dovranno essere preferite le iniziative di pubblico interesse e le operazioni di credito a favore del settore agricolo.

Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto (1) e ad opere di beneficenza e di pubblica utilità, con l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 60.

---

(1) La massa di rispetto si intende costituita dai fondi patrimoniali di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) del successivo art. 4.

Art. 3.

La Cassa svolge la propria attività, anche con proprie dipendenze, nella zona di sua competenza ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dal fondo di dotazione;
b) dal fondo di riserva ordinaria;
c) dal fondo di garanzia federale;
d) dal fondo di riserva straordinaria;
e) dal fondo delle oscillazioni del valore dei titoli;
f) dal fondo per perdite eventuali;
g) da altri eventuali fondi, costituiti per scopi speciali comunque denominati.

Art. 5.

Sono organi della Cassa:

1) l'assemblea dei soci;
2) il consiglio di amministrazione;
3) il comitato, quando sia costituito ai termini del successivo art. 23;
4) il presidente;
5) il collegio sindacale;
6) il direttore generale;
7) le commissioni di sconto eventualmente costituite a norma del presente statuto.

TITOLO II

Soci

Art. 6.

Il numero dei soci non sarà maggiore di 100 nè minore di 80.

La qualità di socio si acquista per elezione da parte dell'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione sia di propria iniziativa sia a seguito di segnalazione firmata da almeno 20 soci, depositata presso la sede dell'Istituto entro il 31 gennaio di ogni anno.

Per essere ammesso in qualità di socio occorre il voto favorevole di 2/3 dei votanti in assemblea purchè rappresentino almeno la metà più uno degli intervenuti. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti. Occorre inoltre che l'eletto versi a fondo perduto, il valore di almeno un'azione sociale di scudi lucchesi 12 pari a L. 67,20, entro il termine perentorio di tre mesi dalla partecipazione dell'avvenuta elezione.

I soci non hanno diritti nè sul patrimonio nè sugli utili della Cassa.

I candidati devono essere scelti fra i cittadini italiani di piena capacità civile, d'indiscussa probità ed onorabilità, annoverabili fra le persone più rappresentative nelle varie categorie economiche e professionali.

Non possono essere nominati soci:

a) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienza alle loro obbligazioni verso la Cassa o che abbiano lite vertente con essa o che ad essa abbiano cagionato danni o perdite;

b) i dipendenti della Cassa in servizio.

Decadono da soci:

1) coloro che perdano la cittadinanza italiana, che siano interdetti, inabilitati o che perdano per qualsiasi causa la piena capacità civile;

2) coloro che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalla lettera *a*) del comma precedente;

3) coloro che riportino una condanna che menomi la loro onorabilità.

Possono essere dichiarati decaduti coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti o non si siano fatti rappresentare all'assemblea in tre adunanze ordinarie consecutive.

La decadenza dalla qualità di socio è pronunciata inappellabilmente:

dal consiglio di amministrazione, di ufficio, nei casi previsti dal precedente comma settimo, punti 1), 2) e 3);

dall'assemblea dei soci in tutti gli altri casi; l'assemblea stessa delibererà, su proposta del consiglio di amministrazione o di almeno un decimo dei soci, con la stessa maggioranza di voti prevista per l'ammissione.

I soci che siano assunti alle dipendenze della Cassa sono sospesi dall'esercizio dei diritti sociali fino a che permanga il rapporto di dipendenza. Siffatta sospensione potrà essere fatta valere in ogni momento, senza che sia all'uopo necessaria la pronuncia di alcun organo.

Art. 7.

Ogni socio può farsi rappresentare nelle assemblee da un altro socio mediante speciale delega scritta.

Ciascun socio non può avere che un voto e la delega di un solo socio.

TITOLO III

Assemblea dei soci

Art. 8.

L'assemblea dei soci si aduna ordinariamente e straordinariamente per deliberare:

a) sulla elezione e decadenza dei soci;

b) sulla elezione dei componenti il consiglio di amministrazione per la parte di sua competenza;

c) sulla misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del consiglio, del comitato e delle commissioni, con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

d) sulla elezione di un sindaco ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

e) sulla retribuzione del collegio sindacale con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

f) sull'approvazione del bilancio;

g) sulle eventuali proposte formulate dal consiglio e su quelle formulate dai soci.

L'assemblea esprimerà, inoltre, il suo parere sulle modifiche statutarie che saranno sottoposte al suo esame dal consiglio di amministrazione e su quelle proposte da almeno un quarto dei soci, sulle quali delibererà, in via definitiva, il consiglio di amministrazione.

Art. 9.

L'assemblea deve essere convocata in via ordinaria per deliberare, fra l'altro, entro il primo trimestre di ogni anno, sui seguenti argomenti:

a) approvazione del bilancio;

b) eventuale elezione di componenti il consiglio di amministrazione per la parte di sua competenza, e misure delle medaglie di presenza a favore dei membri del consiglio, del comitato e delle commissioni;

c) elezione del sindaco di cui alla lettera *d*) del precedente art. 8 e retribuzione del collegio sindacale.

Art. 10.

L'assemblea è convocata in via straordinaria dal presidente del consiglio di amministrazione quando ne sorga la necessità o quando ne facciano domanda, per iscritto, almeno un quarto dei soci.

Art. 11.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere spedito ai soci ed ai sindaci, all'indirizzo reso noto alla Cassa, almeno cinque giorni innanzi a quello fissato per le adunanze e deve contenere l'ordine del giorno.

Con lo stesso avviso sarà fissata la seconda convocazione che potrà essere indetta anche nello stesso giorno, ma almeno con un'ora di distanza dalla prima.

Art. 12.

L'assemblea è legalmente costituita in prima convocazione quando vi intervenga o vi sia rappresentata almeno la metà dei soci; in seconda convocazione quando siano presenti o siano rappresentati almeno 20 soci.

Art. 13.

Le deliberazioni, salvo quanto è disposto dall'art. 6, si prendono a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le votazioni debbono essere a scrutinio segreto quando si riferiscono a decisioni su persone.

In caso di votazione segreta, la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei votanti si intenderà respinta.

Art. 14.

La presidenza dell'assemblea è assunta dal presidente del consiglio di amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento dal vice presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi dal consigliere più anziano, ai sensi del successivo art. 21.

Il segretario dell'assemblea è nominato dal presidente della stessa fra i soci.

TITOLO IV

Consiglio di amministrazione

Art. 15.

Il consiglio di amministrazione è composto del presidente, del vice presidente e di sette consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati a norma di legge.

I consiglieri vengono eletti dall'assemblea dei soci nel proprio seno.

I componenti il consiglio di amministrazione devono essere scelti fra le persone più rappresentative nelle attività economiche e professionali.

Art. 16.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

1) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri del consiglio stesso o del collegio sindacale;

2) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dipendenti della Cassa.

Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto o dalle leggi, saranno dichiarati decaduti di ufficio dal consiglio di amministrazione, il quale prenderà la iniziativa per la loro sostituzione.

I componenti il consiglio di amministrazione non possono contrarre obbligazioni passive dirette o indirette con la Cassa e ove venissero ad assumerle, per qualsiasi causa, dovranno immediatamente estinguerle, altrimenti saranno dichiarati decaduti dal consiglio di amministrazione.

Qualora, però, le obbligazioni siano sorte per fatti indipendenti dalla volontà dell'amministratore, la decadenza sarà dichiarata solo nel caso in cui siffatte obbligazioni non vengano estinte nel termine di sei mesi dalla data di assunzione delle stesse.

Art. 17.

Il presidente e il vice presidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

I membri del consiglio eletti dall'assemblea dei soci durano in carica quattro anni e sono rieleggibili salvo che per l'esercizio successivo a quello della loro scadenza.

Nei casi, però, di integrale ricostituzione del consiglio, numero cinque componenti (esclusi il presidente ed il vice presidente) scadono anticipatamente di carica come segue: numero tre alla fine del secondo anno dalla ricostituzione e numero due alla fine del terzo anno.

I consiglieri che scadono alla fine del secondo e del terzo anno sono determinati da sorteggio.

I componenti il consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 18.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere — per l'intervento alle adunanze del consiglio e del comitato e di eventuali commissioni, nonchè per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio e previste dai regolamenti interni — oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dall'assemblea dei soci, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi d'importo delle medaglie del genere.

Comunque, al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 19.

Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla formazione e modifica dei regolamenti interni per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi e delle filiali, nonchè dei regolamenti organici del personale della Cassa e delle gestioni ad essa aggregate;

3) sulla formazione dei contratti e dei regolamenti che disciplinano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale della Cassa e sulla loro applicazione per la parte dagli stessi espressamente demandata al consiglio;

4) sulla nomina del direttore generale, del vice direttore generale e del personale delle categorie dei dirigenti e dei funzionari, nonchè sulle promozioni alle categorie medesime e nell'ambito delle categorie stesse, e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

5) sull'eventuale delega al comitato dei provvedimenti concernenti il restante personale, fermo rimanendo quanto stabilito al precedente punto 4);

6) sulla costituzione del comitato, di commissioni di sconto e di commissioni consultive occasionali o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni e la durata;

7) sulla nomina dei consiglieri che dovranno far parte del comitato, con le modalità previste al successivo art. 23, dei componenti delle commissioni di sconto e di quelle consultive;

8) sulle operazioni di che all'art. 48 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonchè, su proposta del direttore generale, ai preposti alle dipendenze, in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti nel minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità; le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati devono essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione;

9) sulla svalutazione dei crediti e sull'accertamento di insussistenze;

10) sulla formazione del bilancio annuale;

11) sull'erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità;

12) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della Cassa ai sensi delle vigenti disposizioni, e sulla loro classificazione;

13) sull'assunzione di servizi di ricevitoria ed esattoria delle imposte dirette e di servizi di tesoreria regionale, provinciale e comunale, nonchè di servizi di cassa in genere, con l'osservanza delle vigenti disposizioni;

14) sulle vendite e sugli acquisti di immobili nonchè sulle locazioni con canone annuale superiore a L. 750.000 o durata superiore ad anni tre;

15) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi l'importo di L. 10.000.000;

16) su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguardi crediti della Cassa già estinti;

17) sulle norme e sui criteri generali per la raccolta del risparmio e per le operazioni di impiego;

18) sulle transazioni relative a crediti di importo superiore a L. 2.000.000;

19) sull'eventuale nomina o designazione di rappresentanti della Cassa in seno agli organi amministrativi e sindacali degli enti al cui capitale la Cassa partecipa.

Art. 20.

Ferme le attribuzioni del direttore generale di cui all'art. 28, il consiglio può conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, ad amministratori su proposta del presidente.

Inoltre il consiglio può, su proposta del direttore generale, conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, al personale della Cassa.

Art. 21.

Il consiglio si aduna, di regola, una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre membri, o il collegio sindacale,

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica, anche per lo stesso giorno.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; quelle previste per i limiti di autonomia di cui al punto 8) dell'art. 19 e quelle di che all'art. 23 relative alla costituzione del comitato, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono redatti da un segretario nominato dal consiglio, scelto tra i consiglieri dell'istituto. I verbali, firmati dal presidente e dal segretario del consiglio, sono controfirmati dal direttore generale.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti s'intenderà respinta.

Art. 22.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

TITOLO V

Comitato

Art. 23.

Il comitato, per la cui costituzione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di due consiglieri nominati dal consiglio a turno trimestrale e del direttore generale.

Con la stessa maggioranza di voto prevista al comma precedente il consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del comitato.

Art. 24.

Il comitato sovraintende alla gestione ordinaria, delibera su quanto gli è stato delegato dal consiglio ed esprime i pareri che gli siano richiesti dal consiglio stesso.

Art. 25.

Il comitato si aduna, di regola, una volta la settimana ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o uno dei suoi membri ne faccia richiesta.

Presiede le adunanze il presidente o chi lo sostituisce.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno tre membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per quanto concerne gli avvisi di convocazione, la compilazione e la firma dei verbali di ciascuna adunanza, si applicano le corrispondenti norme di cui all'art. 21.

TITOLO VI

Presidente

Art. 26.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa. Convoca e presiede l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione, il comitato e le commissioni consultive.

Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento generale della Cassa.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del consiglio o del comitato, secondo la rispettiva competenza.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche o alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di questi, il consigliere che a norma dell'art. 21 è qualificato il più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare, di volta in volta e per singoli affari, chi lo sostituisca nella rappresentanza della Cassa.

TITOLO VII

Collegio sindacale

Art. 27.

Presso la Cassa funziona un collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni che disciplinano le Casse di risparmio, nonchè dalle norme contenute negli articoli 2403, 2407 e 2408 del codice civile.

Di essi, uno è eletto dall'assemblea dei soci e due dalla Federazione delle casse di risparmio della Toscana.

I sindaci restano in carica per la durata prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia e sono rieleggibili o confermabili. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione, all'assemblea dei soci e possono assistere alle adunanze del comitato.

Valgono per i sindaci tutte le disposizioni di che al precedente art 16 in materia di incompatibilità e di obbligazioni.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha eletto, ad iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato o rieletto nel triennio successivo.

Spetta ai sindaci, oltre alla retribuzione di cui all'art. 8, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato.

Il collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, delegherà ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno all'altro.

TITOLO VIII

Direttore generale

Art. 28.

Il direttore generale:

a) è membro di diritto del comitato, interviene con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione e può fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto, presenzia alle assemblee dei soci e può intervenire alle riunioni delle commissioni di sconto e consultive costituite ai sensi del n. 6) dell'art. 19;

b) è a capo di tutti i servizi e del personale della Cassa;

c) indirizza l'attività del personale della Cassa sia nei rapporti interni che esterni, curandone il coordinamento secondo le direttive del consiglio di amministrazione;

d) provvede ad istruire gli affari ed a sottoporli, con apposita relazione da lui firmata, alle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del comitato ed esegue le deliberazioni stesse;

e) firma, di regola, la corrispondenza ordinaria e le girate ed appone le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private;

f) controfirma i verbali del consiglio di amministrazione e firma quelli del comitato;

g) compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal consiglio di amministrazione o dal presidente;

h) dà parere e formula proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo;

i) prende e propone provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità di quanto previsto in materia dai vigenti contratti di lavoro;

l) provvede alla destinazione del personale ai vari uffici e servizi e dispone i trasferimenti del personale stesso, con l'approvazione del presidente nel caso di personale avente qualifica di dirigente;

m) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti i servizi, gli uffici e le dipendenze della Cassa.

Il direttore generale, inoltre, compie tutti gli atti non espressamente riservati ad altri organi della Cassa, informandone al più presto possibile il presidente.

Art. 29.

Il direttore generale è coadiuvato dal vice direttore generale al quale potrà demandare in via ordinaria anche particolari mansioni.

Art. 30.

In caso di assenza o impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale o, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, dal ragioniere generale, ed eventualmente, nell'ordine, da un dirigente o da un funzionario della Cassa all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

TITOLO IX

Personale

Art. 31.

Le funzioni esecutive della Cassa sono affidate al personale delle varie categorie agli ordini della direzione generale.

I diritti, i doveri e l'ordinamento del personale sono stabiliti dagli appositi regolamenti e dai contratti di lavoro.

Art. 32.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la Cassa, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni a seguito di successioni, donazioni o altra causa, il consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per l'estinzione delle obbligazioni medesime informandone l'organo di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di effettuare con la Cassa prestiti contro cessione di stipendio, anticipazioni su titoli e mutui ipotecari, purchè siano rigorosamente osservate le limitazioni, modalità e condizioni (massimali di importo, natura e misura della garanzia, condizioni di tasso e di qualsiasi altro genere) prescritte dal presente statuto o da norme regolamentari per le operazioni dello stesso genere concedibili alla comune clientela.

Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio, il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione o l'acquisto, nella zona di competenza della Cassa, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Lo stanziamento del predetto fondo e le cennate norme regolamentari devono essere sottoposti alla preventiva approvazione dell'organo di vigilanza.

TITOLO X

Sportelli

Art. 33.

Gli sportelli operanti dell'istituto dipendono dalla direzione generale e possono essere classificati in sedi, filiali, agenzie, agenzie di città e recapiti.

Il preposto a ciascun sportello è designato dal direttore generale ed è responsabile del regolare funzionamento dello sportello stesso.

Egli ha la rappresentanza dello sportello nei limiti stabiliti dall'amministrazione.

TITOLO XI

Operazioni passive

Art. 34.

La Cassa riceve depositi a risparmio rilasciando appositi libretti. I libretti possono essere al portatore o nominativi, o nominativi ma pagabili al portatore.

Il consiglio di amministrazione stabilisce le condizioni e le norme che regolano la raccolta del risparmio, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia e degli accordi ai quali la Cassa abbia aderito, fissa le caratteristiche formali dei libretti di deposito e le varie categorie di depositi.

Art. 35.

I libretti al portatore possono avere una denominazione proposta dal depositante. Sono cedibili con la semplice tradizione manuale ed i relativi rimborsi sono effettuati al presentatore del libretto senza responsabilità alcuna per la Cassa.

Art. 36.

Il libretto nominativo viene emesso senza responsabilità della Cassa in ordine alla identità ed esistenza della persona cui viene intestato. I rimborsi possono essere effettuati solo al titolare, al suo legittimo rappresentante, eredi o aventi causa.

Possono emettersi libretti nominativi intestati al nome di più persone anche con facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente.

Le variazioni della capacità di agire degli intestatari ed i mutamenti nelle persone designate quali legittimi rappresentanti non hanno efficacia nei confronti della Cassa se non le siano stati comunicati nelle forme valide ai sensi di legge. Nel caso di fallimento occorrerà che la opposizione contro rimborsi a titolari falliti sia fatta mediante domanda scritta del curatore.

Art. 37.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con la Cassa. Il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore del libretto. Ove però sia stato notificato alla Cassa il decesso del titolare o l'intervenuta perdita della sua capacità di agire, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 38.

La Cassa può istituire una categoria di libretti di risparmio speciale nominativi, da emettersi a favore di persone appartenenti a classi di piccoli risparmiatori o a favore di enti aventi scopi di beneficenza, di assistenza, di mutualità, di previdenza, di cooperazione e di istruzione.

L'ammontare delle somme depositate sulla categoria di libretti suddetti non può superare il 10 % dei depositi complessivi raccolti dalla Cassa.

Art. 39.

La Cassa può emettere buoni fruttiferi a scadenza fissa, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 40.

I movimenti — versamenti e prelevamenti — sui depositi a risparmio devono essere annotati sui relativi libretti.

Art. 41.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti o buoni fruttiferi si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Il consiglio di amministrazione potrà stabilire norme speciali per facilitare l'emissione di duplicati quando trattasi di libretti o buoni fruttiferi il cui credito sia contenuto nel limite di legge per l'adozione di tali norme.

Art. 42.

La Cassa può ricevere depositi vincolati a tempo, depositi giudiziali e con speciali condizioni.

I depositi a medio termine, che la Cassa raccoglie mediante emissione di buoni fruttiferi o con accensione di conti di deposito, non potranno superare nel complesso l'importo delle operazioni attive a medio e lungo termine che saranno indicate dall'organo di vigilanza.

Art. 43.

Delle variazioni dei tassi di interesse sara data notizia mediante affissione del relativo provvedimento agli albi della Cassa. Le variazioni stesse hanno effetto immediato per tutti i depositi, fatta eccezione per quelli vincolati a tempo, per i quali la variazione del tasso ha effetto dalla scadenza dei rispettivi vincoli.

Con uguale affissione agli albi saranno rese note le norme particolari che il consiglio di amministrazione delibererà ai sensi dell'art. 34.

Art. 44.

Le registrazioni, le dichiarazioni di vincolo e le annotazioni in genere sui libretti non impegnano la Cassa se non siano controfirmate dal suo personale.

Art. 45.

I depositanti debbono presentare almeno una volta all'anno i loro libretti per il controllo. L'inosservanza di questa prescrizione libera la Cassa da ogni responsabilità in caso di errori e frodi che si fossero verificati successivamente all'annotazione dell'ultima operazione da parte della Cassa.

Trascorsi dieci anni dall'ultima operazione il conto cesserà di essere fruttifero.

Art. 46.

La Cassa può ricevere depositi in conto corrente con libretto e in conti correnti di corrispondenza liberi o vincolati.

Delle somme il titolare può disporre con assegni o per corrispondenza.

Art. 47.

La Cassa può scontare presso la Banca d'Italia e presso aziende ed istituti di credito il proprio portafoglio cambiario, le delegazioni su tributi e cespiti nonchè i crediti e le annualità, di cui alle lettere *f*), *h*) ed *n*) dell'art. 48, contrarre anticipazioni passive costituendo in pegno titoli di proprietà, nonchè effettuare riporti passivi.

TITOLO XII

Operazioni attive

Art. 48.

I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) anticipazioni, anche sotto forma di conto corrente, e riporti su titoli emessi o garantiti dallo Stato, e su altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio;

b) acquisto di titoli di cui alla precedente lettera *a*), nonchè di quelli acquisibili in base ad autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) partecipazioni all'Istituto di emissione, all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, agli Istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza della Cassa, nonchè ad enti creati o promossi dallo Stato, o ai quali lo Stato commette particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

d) crediti garantiti da ipoteca su beni immobili o titoli del debito pubblico;

e) crediti garantiti da privilegio su cose mobili iscritte nei pubblici registri (ipoteca mobiliare), in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria;

f) mutui chirografari a regioni, a province, a comuni, a loro consorzi, ad enti pubblici, ad enti morali assistenziali e ad enti che, giusta istruzioni dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro delegazioni su tributi e cespiti riscuotibili con la procedura prevista per le imposte dirette e delegabili per legge, a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, con delegazioni sui contributi consorziali, pure delegabili per legge, e con garanzia sui contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni;

g) prefinanziamenti, a favore degli enti indicati nella precedente lettera *f*), sui mutui in corso di perfezionamento concessi dalla Cassa stessa o dalla Cassa depositi e prestiti o da istituti speciali di credito o da altri istituti di diritto pubblico previdenziali o assicurativi;

h) acquisto di crediti verso lo Stato, le regioni, le province, i comuni e le opere pie, purchè si tratti di crediti certi ed esigibili senza condizioni, a scadenze determinate, e sconto di annualità corrisposte dallo Stato, da regioni, province e comuni o da loro aziende in forza di leggi e convenzioni;

i) prestiti contro cessione di stipendio o di salario in conformità alle disposizioni vigenti in materia, purchè i rischi relativi siano interamente coperti dalle garanzie di legge o da valide assicurazioni;

l) anticipazioni ed aperture di credito, anche in forma di conto corrente, garantite da pegno di cose mobili aventi valore commerciale o da fedi di deposito (con annessa nota di pegno) emesse da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, da altri titoli che, per disposizione di legge, siano rappresentativi di merci o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso gli enti pubblici, secondo le norme che verranno stabilite dal consiglio di amministrazione;

m) sconto di buoni del Tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a sei mesi;

n) sconto di cambiali e di note di pegno;

o) crediti chirografari, assistiti o non da cambiali o fidejussioni, anche sotto forma di apertura di credito in conto corrente;

p) anticipazioni a regioni, province, comuni ed altri enti per i quali la Cassa disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria, entro i limiti fissati nei capitolati di appalto e con l'osservanza delle disposizioni di che agli articoli 49 e 50 in merito ai limiti di fido;

q) operazioni di credito agrario in conformità alle leggi vigenti;

r) depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, altre casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1ª categoria, Istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale ed altri istituti di credito dei quali la Cassa è partecipante, con l'osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dall'organo di vigilanza;

s) acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

t) operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzino la Cassa a compierle anche in deroga al proprio statuto;

u) finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione, secondo le modalità e le leggi vigenti.

L'elencazione delle operazioni attive di cui sopra ha carattere tassativo; eccezionalmente però — previa autorizzazione dell'organo di vigilanza — la Cassa potrà effettuare operazioni non contemplate da siffatta elencazione.

Art. 49.

Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 48 debbono essere, di regola, assistite:

integralmente dalle garanzie previste dalle vigenti disposizioni di carattere generale emanate dall'organo di vigilanza per le operazioni non soggette al limite legale di fido;

oppure dall'obbligazione chirografaria di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità.

Il fido concedibile ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo deroga da richiedersi, caso per caso, all'organo di vigilanza. Per il calcolo dell'importo dell'anzidetto limite di fido, nonchè per la determinazione delle operazioni soggette al limite medesimo, si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza.

Art. 50.

Nel limite massimo di fido concedibile ad un solo debitore, pari al 3 % del patrimonio, salvo deroga da richiedersi, per importi maggiori, all'organo di vigilanza, la Cassa può eccezio-

nalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria del solo nominativo affidato (ente, società o privato), quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria solvibilità.

Art. 51.

Per le anticipazioni ed i riporti sopra titoli di cui alla lettera *a*) dell'art. 48 verrà applicato, rispettivamente sul prezzo corrente o sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione e in ogni caso non inferiore al 10 %.

L'importo delle operazioni di cui alle lettere *e*) ed *l*) dell'art. 48, non deve superare i due terzi del prezzo corrente, o del valore di stima accertato da perito di fiducia della Cassa, delle cose offerte in garanzia delle operazioni stesse.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere rinnovate.

Apposite norme regolamentari devono compiutamente disciplinare tutte le condizioni, limitazioni, modalità e termini da osservare per le operazioni di cui alle richiamate lettere *a*), *e*) ed *l*) dell'art. 48.

Art. 52.

La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a sei mesi. E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a dodici mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 53.

Le ipoteche di cui alla lettera *d*) dell'art. 48 dovranno essere di primo grado e gli immobili ipotecati dovranno avere un valore cauzionale almeno doppio del credito concesso.

Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare delle ipoteche precedenti, unitamente all'ammontare di quelle da iscrivere dalla Cassa, non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da compagnia benevisa alla Cassa, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore della Cassa; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo per tutta la durata dell'operazione.

Art. 54.

Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate con rate semestrali costanti in un periodo massimo di anni 20. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione. In tal caso la durata del mutuo non potrà superare i 5 anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Le operazioni ipotecarie in forma di apertura di credito in conto corrente avranno durata non superiore ad anni 5; eccezionalmente la loro durata potrà essere protratta per altri 5 anni.

Le operazioni ipotecarie in forma cambiaria dovranno essere estinte in un periodo massimo di anni 5 con decurtazioni semestrali e, in linea eccezionale, anche annuali, tali che corrispondano alla fine di ogni anno almeno ad un quinto dell'ammontare originario.

Dovranno essere adottate le cautele necessarie affinchè la ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resti ferma ed operativa di effetti giuridici fino all'estinzione delle cambiali, anche se siano state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

I prestiti contro ipoteca di primo grado su titoli del debito pubblico saranno effettuati secondo le modalità stabilite dalle leggi ad essi relative, per la durata non superiore a 15 anni e nei limiti del 50 % del valore di Borsa accertato all'atto della stipulazione.

Art. 55.

Le operazioni di mutuo previste dalla lettera *e*) dell'art. 48 potranno avere una durata non superiore in ogni caso a 5 anni.

I mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48, debbono essere rimborsati a rate costanti di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni 20.

Le operazioni di cui alla lettera *h*) del predetto art. 48 dovranno avere pure durata non superiore ad anni 20.

Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 48 potranno avere una durata massima di dodici mesi, salvo la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 56.

Le operazioni di cui alla lettera *t*) dell'art. 48 potranno essere effettuate, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, anche quando la durata, le modalità e le condizioni previste dalle disposizioni di legge che le regolano siano difformi da quelle contemplate dal presente statuto per le operazioni di categoria analoghe.

Art. 57.

Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 48: complessivamente 15 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48: complessivamente 15 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

c) partecipazioni, acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le province ed i comuni: complessivamente 2 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in c/c, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 3 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

f) operazioni immobiliari di cui alla lettera *s*) dell'art. 48, con esclusione di quelle previste dall'art. 31, primo comma, del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 50 % del patrimonio;

g) operazioni di credito di cui all'art. 50 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 10 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto.

TITOLO XIII

Operazioni varie

Art. 58.

La Cassa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

a) accettare depositi a custodia ed in amministrazione;

b) concedere in uso cassette di sicurezza ed accettare in deposito plichi chiusi e oggetti ingombranti;

c) assumere a richiesta della clientela il pagamento delle imposte, tasse e di oneri a carattere ricorrente previa copertura totale;

d) vendere ed acquistare titoli e valori per conto terzi, previa totale copertura;

e) prestare cauzioni, avalli e fidejussioni a favore di terzi, con la osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 49 e 50 sui limiti di fido e previa assunzione di adeguate controgaranzie (chirografarie, reali o di altro genere) aventi i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali. Le fidejussioni possono essere rilasciate

pure a garanzia di operazioni di credito, semprechè queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni.

Per le prestazioni di cauzioni, avalli e fidejussioni devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

f) partecipare, con le debite autorizzazioni, a consorzi per il collocamento e l'assunzione di titoli di cui al punto *a*) dell'art. 48, ed a consorzi per il solo collocamento — attraverso il servizio dei propri sportelli — di altri titoli;

g) assumere la gestione di magazzini generali, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza;

h) assumere la gestione di istituzioni di carattere economico e di patrimoni ai sensi delle leggi sulle Casse di risparmio;

i) effettuare operazioni in cambi e valute con l'osservanza delle norme vigenti in materia e delle limitazioni, modalità, e condizioni previste dal presente statuto per le operazioni similari in valuta italiana;

l) svolgere per conto terzi ogni servizio inerente alla funzione bancaria, adottando cautele atte ad evitare rischi per la Cassa.

Art. 59.

La Cassa può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, servizi di esattoria e ricevitoria regionali, provinciali e comunali, nonchè i servizi di cassa o di tesoreria di enti morali, società, consorzi ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale, come pure i servizi di corrispondenza di altre aziende o istituti di credito.

TITOLO XIV

Bilancio

Art. 60.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenterà al consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il consiglio di amministrazione predispone il bilancio e lo presenta, accompagnato dalla relazione propria e da quelle del collegio sindacale e del direttore generale, all'assemblea dei soci da convocare entro il 31 marzo, per la discussione e la approvazione del bilancio stesso, nonchè per l'assegnazione di almeno 5/10 degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto (costituita dai fondi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'art. 4) e dei rimanenti decimi ad opere di beneficenza e di pubblica utilità.

Art. 61.

La Cassa ha durata illimitata.

In caso di scioglimento o liquidazione della Cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità e di assistenza a vantaggio delle popolazioni fra le quali la Cassa ha raccolto i suoi depositi.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
FERRARI AGGRADI

(10825)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1970.

Modifica dello statuto dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, ente di diritto pubblico, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il regio decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e modificato con il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1617, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2356, e con il decreto legislativo del 16 aprile 1948, n. 499;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 66;

Visto il decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 20;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, ente di diritto pubblico con sede a Roma, approvato con proprio decreto 15 maggio 1964;

Vista la deliberazione adottata in data 28 aprile 1970 dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti all'istituto;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 16 settembre 1970;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 2 e 31, secondo comma, dello statuto dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, ente di diritto pubblico con sede in Roma, in conformità dei seguenti rispettivi testi:

« Art. 2. — Il capitale dell'Istituto è di L. 2.000.000.000, diviso in 42.000 quote di L. 500.000 ciascuna, rappresentate da titoli nominativi, unitari o multipli ».

« Art. 31, comma secondo. — I partecipanti hanno diritto ad un numero di voti in rapporto al numero delle quote di capitale da ciascuno di essi possedute, secondo la graduazione seguente:

da una a ottocentoquaranta quote: voti uno;

da ottocentoquarantuna a duemiladuecentoquaranta quote: voti due;

da duemiladuecentoquarantuna a tremilanovecentoventi quote: voti tre;

da tremilanovecentoventuna a seimilasettecentoventi quote: voti cinque;

e successivamente, un voto in più per ogni millequattrocento quote di capitale ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1970

(10805) *Il Ministro*: FERRARI AGGRADI

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1970.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio della provincia di Teramo, con sede in Teramo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Teramo, con sede in Teramo, approvato con decreto ministeriale in data 7 novembre 1968 e modificato con decreti ministeriali in data 17 giugno 1969 e 10 marzo 1970;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 19 maggio 1969, 23 settembre 1969 e 13 gennaio 1970;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 18, 19 e 48 dello statuto della Cassa di risparmio della provincia di Teramo, con sede in Teramo, in conformità ai seguenti rispettivi testi:

Art. 18, comma terzo: « I sindaci restano in carica per la durata prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia e sono confermabili. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione e possono assistere alle adunanze del comitato »;

Art. 19, lettera *l*): « provvede alla destinazione del personale ai vari uffici e servizi e, sentito il presidente, dispone i trasferimenti da sede a sede del personale stesso »;

Art. 48, lettera *b*): « mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 39: « complessivamente 9 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi) »;

Art. 48, lettera *c*): « partecipazioni, acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le province ed i comuni: complessivamente 2 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi) »;

Art. 48, lettera *d*): « Somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 2 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi) ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(10808)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1970.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del codice della navigazione, relativamente allo aeroporto di Sarzana.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio nonchè il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Sarzana (La Spezia);

Considerato che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis*, del codice della navigazione, sono determinate, relativamente all'aeroporto di Sarzana (La Spezia) come segue:

Pista n. 1:

Direzione di atterraggio: n. 180°-360°.

Lunghezza di atterraggio: inferiore a m. 1.080.

Livello medio dei tratti di perimetro aeroportuale corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

lato nord: mt. 15,50 sul l.m.;

lato sud: mt. 5,30 sul l.m..

Pista n. 2:

Direzione di atterraggio: 50°-230°.

Lunghezza di atterraggio: inferiore a m. 1.080.

Livello medio dei tratti di perimetro aeroportuale corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

lato nord: mt. 6,40 sul l.m.;

lato sud: mt. 3,80 sul l.m..

Pista n. 3:

Direzione di atterraggio: 140°-320°.

Lunghezza di atterraggio: inferiore a m. 1.080.

Livello medio dei tratti di perimetro aeroportuale corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

lato nord-ovest: mt. 7,20 sul l.m.;

lato sud-est: mt. 5,30 sul l.m..

Quota livello medio aeroporto: m. 6,80 s.l.m.

L'aeroporto non è aperto al traffico strumentale e al volo notturno.

Il presente decreto, che sostituisce, a tutti gli effetti, il precedente n. 33 del 27 giugno 1967 (*Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 19 luglio 1967), sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1970

Il Ministro: TANASSI

(10754)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1970.

Norme regolatrici dell'attività dell'organismo di intervento per la campagna di commercializzazione del riso 1970-71.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione dell'accordo internazionale firmato a Roma, il 25 marzo 1957 per l'istituzione della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 359/67 adottato il 25 luglio 1967, dal Consiglio della Comunità economica europea, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. 174 del 31 luglio 1967, concernente l'organizzazione comune del mercato del riso, ed i relativi regolamenti di applicazione emanati dal consiglio e dalla commissione esecutiva della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 787/69 adottato dal consiglio delle Comunità europee il 22 aprile 1969, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 105 del 2 maggio 1969, concernente il finanziamento delle spese di intervento nel settore dei cereali;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1967, con il quale l'Ente nazionale risi è stato incaricato di agire, sino a quando non sarà diversamente disposto, quale organismo d'intervento per l'applicazione delle norme comunitarie in materia di organizzazione comune del mercato del riso;

Ravvisata l'opportunità di stabilire con apposito atto disciplinare, accettato e sottoscritto dall'Ente nazionale risi, le norme che l'ente stesso è tenuto ad osservare nell'espletamento dei compiti affidatigli per la campagna di commercializzazione del riso 1970-71;

Decreta:

Articolo unico

Nell'espletamento dell'incarico affidatogli con il decreto ministeriale 27 ottobre 1967, l'Ente nazionale risi è tenuto ad osservare per la campagna di commercializzazione del riso 1970/71, le norme dell'atto disciplinare, accettato e sottoscritto dall'Ente stesso ed allegato al presente decreto.

Il presente decreto e l'allegato atto disciplinare saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1970

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

ATTO DISCIPLINARE

Art. 1.

L'Ente nazionale risi incaricato di agire quale organismo di intervento per conto, nell'interesse e sotto il controllo dello Stato, nell'esecuzione degli adempimenti previsti dal regolamento n. 359/67 adottato dal consiglio delle Comunità europee il 25 luglio 1967, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. 174 del 31 luglio 1967, si atterrà alle norme del regolamento n. 787/69 adottato dal consiglio delle Comunità europee il 22 aprile 1969 e pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 105 del 2 maggio 1969, nonchè a quelle del presente disciplinare per la campagna di commercializzazione 1970-71.

Art. 2.

A norma dei citati regolamenti, l'Ente nazionale risi ha l'obbligo:

a) di riportare alla campagna di commercializzazione 1970-1971 tutto il risone giacente al 31 agosto 1970 per conferimenti effettuati durante le campagne precedenti;

b) di acquistare tutto il risone che gli verrà offerto in vendita nel corso della campagna di commercializzazione 1970-71, purchè rispondente ai requisiti stabiliti negli articoli che seguono.

Ogni offerta di vendita all'intervento deve formare oggetto di domanda scritta, presentata all'Ente nazionale risi, e non può essere inferiore a partite omogenee di q.li 200 di risone.

L'ente stesso, inoltre, dovrà dare attuazione a tutte le particolari misure di intervento che saranno eventualmente adottate dal consiglio delle comunità europee, in applicazione dello art. 6 del regolamento n. 359/67.

Art. 3.

Gli acquisti di risone devono essere effettuati al prezzo base di intervento, stabilito in L. 7.812,50 al quintale, per prodotto consegnato a cura e spese del venditore, a piede di magazzino, non scaricato, nel centro di intervento indicato dall'Ente nazionale risi, e corrispondente alla seguente qualità tipo: «Riso sano, leale, mercantile, privo di odore, di qualità corrispondente alla media di un riso tondo comune, di tipo corrispondente alla varietà Balilla, tenore di umidità 14,50 %, resa alla lavorazione a fondo, in grani interi (con una tolleranza del 5 % di grani spuntati) 62 % in peso, di cui percentuali in peso dei grani lavorati a fondo che non sono di qualità perfetta: gessati 3 %, striati rossi 3 %, vaiolati 1 %, macchiati 0,50 %, gialli 0,05 %, ambrati 0,125 % e con resa globale del 71 %».

A detto prezzo base di intervento si applicano le seguenti maggiorazioni di qualità:

per le varietà Ardizzone, Roncarolo, Rosa Marchetti, Stirpe 136, Novilla: L. 343,75;

per le varietà Maratelli, Precoce Rossi, Romeo, Vialone Nano: L. 500;

per le varietà Baldo, Gigante Vercelli, R77, Redi, Rialto, Ringo, Roma (o R.264), Vialone: L. 750;

per le varietà Ribe (o R.265), Rizzotto: L. 1000;

per le varietà Arborio: L. 1125;

per le varietà Anseatico, Carnaroli, Italpatna, R.B. (o Rinaldo Bersani): L. 1250.

Per tutte queste varietà la qualità tipo deve corrispondere alle caratteristiche già descritte per il risone a grana tonda salvo le percentuali delle rese a grana intera e delle rese globali che vengono così modificate:

percentuali a grana intera: 60 % per Ardizzone, Novilla, Rosa Marchetti, Stirpe 136; 59 % per Baldo, Italpatna, R. B. (o Rinaldo Bersani), Redi, Ribe (o R.265), Rialto, Ringo Rizzotto, Roma (o R.264) Anseatico, Romeo; 56 % per Maratelli, Precoce Rossi, Roncarolo, Vialone, Razza 77, Gigante Vercelli; 55 % per Arborio, Carnaroli, Vialone Nano;

percentuali in globale: 70 % per Ardizzone, Stirpe 136, Rosa Marchetti, Romeo, Novilla, Anseatico, Vialone Nano, Baldo, Redi, Rialto, Ringo, Roma (o R.264), Ribe (o R.265), Rizzotto, Arborio, Carnaroli, Italpatna, R. B. (o Rinaldo Bersani); 68 % per Roncarolo, Maratelli, Precoce Rossi, Gigante Vercelli, Razza 77, Vialone.

Tutte le altre varietà non contemplate nel presente articolo sono da considerarsi, agli effetti del prezzo e della valutazione, alla stregua dei risoni comuni.

Art. 4.

L'organismo d'intervento può accettare partite di risone diverse dai tipi indicati ai precedenti art. 3, semprechè prive di odori e di insetti vivi, purchè:

il tasso di umidità non superi il 16 %;

la resa alla lavorazione non sia inferiore, rispetto alla resa di base di cui all'art. 3, di 14 punti per il riso a grana tonda e di 10 punti per gli altri risi;

la percentuale dei grani gessati non superi il 6 % per i risi a grana tonda ed il 4 % per gli altri risi;

la percentuale dei grani striati rossi non superi il 10 % per i risi a grana tonda ed il 5 % per gli altri risi;

la percentuale dei grani vaiolati non superi il 3 % per i risi a grana tonda ed il 2 % per gli altri risi;

la percentuale dei grani macchiati non superi l'1 % per i risi a grana tonda e lo 0,75 % per gli altri risi;

la percentuale dei grani ambrati non superi l'1 % per i risi a grana tonda e lo 0,50 % per gli altri risi;

la percentuale dei grani gialli non superi lo 0,175 %.

Art. 5.

All'atto del ricevimento del prodotto si procederà al campionamento delle singole partite eseguito alla presenza del venditore, o, in sua assenza, da chi effettua materialmente la consegna e che si intende senz'altro a ciò delegato.

La valutazione del prodotto sarà fatta in applicazione delle tabelle allegate al presente atto disciplinare.

Effettuate la consegna e la valutazione del prodotto, l'Ente nazionale risi provvede al pagamento del prodotto stesso.

L'imposta di bollo gravante sulla bolletta di liquidazione è a carico del venditore della merce.

Art. 6.

Ai prezzi stabiliti a norma degli articoli precedenti deve essere applicata, a partire dal 1° dicembre 1970 e per otto mesi consecutivi, in maggiorazione mensile di L. 68,75 per quintale di risone.

Per le partite acquistate durante il mese di agosto 1971 si applica lo stesso prezzo valido nel precedente mese di luglio.

Art. 7.

Il finanziamento occorrente per l'acquisto del prodotto e per la conservazione delle eventuali giacenze di fine campagna al 31 agosto 1970, nonchè quello per le spese di gestione di cui al seguente art. 13, deve essere assicurato dall'Ente nazionale risi anche mediante operazioni di credito garantite dal privilegio legale sul prodotto acquistato e sulle somme ricavate dalla sua vendita, mediante apposite convenzioni con istituti di credito.

Lo schema di tali convenzioni dovrà essere approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto col Ministero del tesoro, sentita la Banca d'Italia.

Art. 8.

L'Ente nazionale risi deve provvedere alla buona conservazione del risone acquistato, adottando tutte le misure necessarie per evitare scondizionamenti del prodotto.

Le quantità acquistate devono essere tenute ben sistemate per consentire in ogni momento l'accertamento, anche a cubatura dei monti, nonchè il costante controllo del condizionamento del prodotto; esse devono essere tenute separate, formando monti unici per tipo e varietà.

Presso ogni magazzino deve essere istituito un registro di carico e scarico, nel quale devono essere riportati tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto per quantità, qualità e caratteristiche.

Art. 9.

L'Ente nazionale risi è responsabile di eventuali perdite derivanti da furti, incendi, ammanchi, nonchè da avarie non dipendenti da causa di forza maggiore.

Art. 10.

Le vendite del prodotto dovranno essere effettuate a mezzo di bandi d'asta e le relative aggiudicazioni saranno fatte in favore di coloro che offriranno i prezzi e le condizioni più favorevoli.

Il prezzo di vendita, comunque, non potrà essere inferiore al prezzo di intervento, valido al momento dell'aggiudicazione, maggiorato di L. 250 al quintale.

L'Ente nazionale risi è tenuto ad assicurare la massima pubblicità dei relativi bandi di gara, il cui schema tipo dovrà essere quello già approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 11.

Le eventuali giacenze che dovessero risultare invendute al 31 agosto 1971 saranno conservate a cura dell'ente nei magazzini di deposito e dovranno essere comunicate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro il 15 settembre 1971.

Art. 12.

E' fatto obbligo all'ente di tenere una gestione separata per tutto quanto concerne l'espletamento dell'incarico affidatogli.

Tutta la documentazione della gestione e le relative scritture contabili debbono essere tenute scrupolosamente aggiornate e sempre a disposizione per tutti quei controlli che si riterrà opportuno di disporre.

Art. 13.

La gestione che ha inizio il 1° settembre 1970 e termina il 31 agosto 1971, deve essere condotta con i criteri della più rigida economia.

Sono a carico della gestione tutte le spese sostenute dall'ente per l'espletamento dell'incarico affidato, e precisamente:

a) spese generali di amministrazione;

b) spese tecniche:

1) spese globali effettive d'immagazzinamento e uscita dai magazzini;

2) spese effettive di magazzinaggio;

3) spese effettive di essiccazione;

c) oneri di finanziamento.

Eventuali spese di carattere straordinario, che si rendessero necessarie per il regolare svolgimento del compito affidato all'ente, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e saranno riconosciute, in quanto ritenute congrue, in base alla documentazione resa.

Per le spese di cui alle lettere *a*) e *b*) l'Ente nazionale risi dovrà trasmettere, entro il 30 settembre 1971 al Ministero della agricoltura e delle foreste gli elementi necessari per un giudizio di congruità, che sarà espresso d'intesa con il Ministero del tesoro.

Il costo del finanziamento dovrà risultare dagli estratti conto rilasciati dagli istituti bancari interessati.

Art. 14.

Il rendiconto della gestione, da compilare con le modalità stabilite per le precedenti campagne dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello del tesoro, deve essere allegato al bilancio dell'Ente nazionale risi dell'esercizio 1971, di cui è parte integrante.

Detto rendiconto deve essere trasmesso, entro il 31 dicembre 1971, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed a quello del tesoro.

Art. 15.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di quello del tesoro di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'Ente nazionale risi.

Art. 16.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste si riserva di impartire le necessarie ed opportune disposizioni affinchè, nel corso della campagna di commercializzazione, l'attività dell'ente sia svolta nel pieno rispetto delle norme dei regolamenti comunitari per il conseguimento dei fini che la Comunità economica europea intende assicurare con l'attuazione di una politica agricola comune nel settore risiero.

Roma, addì 27 ottobre 1970

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

per incondizionata accettazione

L'Ente nazionale risi

Il presidente
CANTONI

Il direttore generale
BUSCA

TABELLA N. 1

Detrazioni relative al tasso di umidità

Tasso	Detrazioni
Dal 14,51 al 14,99 % . .	Dal peso del risone deve essere detratto il peso dell'acqua eccedente il 14,50 %
Dal 15,00 al 15,49 % . .	Dal peso del risone deve essere detratto il peso dell'acqua eccedente il 14,50 %; inoltre detrazione di L. 156,25 al quintale
Dal 15,50 al 16,00 % . .	Dal peso del risone deve essere detratto il peso dell'acqua eccedente il 14,50 %; inoltre detrazione di L. 156,25 al quintale e diminuzione dell'1 % del peso del risone

TABELLA N. 2

Rendimento di base alla lavorazione

Designazione della qualità del riso	Resa in grani interi	Resa globale
Americano 1600, Balilla, Balilla G.G.; Monticelli, Pierrot, Raffaello	62 %	71 %
Ardizzone, Rosa Marchetti, Stirpe 136, Novilla	60 %	70 %
Baldo, Italpatna, R.B. (o Rinaldo Bersani), Redi, Ribe (o R. 265), Rialto, Ringo, Rizzotto, Roma (o R. 264), Romeo, Anseatico	59 %	70 %
Maratelli, Precoce Rossi, Roncarolo, Vialone, Razza 77, Gigante Vercelli	56 %	68 %
Arborio, Carnaroli, Vialone Nano . .	55 %	70 %

TABELLA N. 3

Maggiorazioni e detrazioni relative alla resa alla lavorazione

RESA	Maggiorazioni e detrazioni per punti di rendimento sui risoni						
	A grani tondi	Ardizzone Roncarolo Rosa Marchetti Stirpe 136 Novilla	Maratelli Precoce Rossi Romeo Vialone Nano	Baldo - Gigante Verc. - Razza 77 Redi - Rialto Ringo - Roma (o R. 264) - Vialone	Ribe (o R. 265) Rizzotto	Arborio	Carnaroli Italpatna R. B. (Rinaldo Bersani) Anseatico
1) rendimento del risone in grani interi di riso lavorato:							
a) superiore al rendimento di base: maggiorazione di L. .	62,50	65,25	66,50	68,50	70,50	71,50	72,50
b) inferiore al rendimento di base; di 1-13 punti per il riso a grani tondi, di 1-9 punti per gli altri risi: detrazione di L. . .	62,50	65,25	66,50	68,50	70,50	71,50	72,50
2) rendimento globale del risone in riso lavorato:							
a) superiore al rendimento di base: maggiorazione di L. .	46,90	48,95	49,90	51,40	52,90	53,60	54,40
b) inferiore al rendimento di base: di 1-13 punti per il riso a grani tondi, di 1-9 punti per gli altri risi: detrazione di L. . .	46,90	48,95	49,90	51,40	52,90	53,60	54,40

TABELLA N. 4

Detrazioni relative ai difetti dei grani

DIFETTI DEI GRANI	SUI RISONI			
	A grani tondi	Ardizzone - Rosa Marchetti Roncarolo - Stirpe 136 Novilla	Maratelli - Precoce Rossi Romeo - Vialone Nano	Baldo - Gigante Vercelli Razza 77 - Redi - Rialto Ringo - Roma (o R. 264) Vialone
Gessati .	dal 3 al 6 %: L. 39,05 per ogni 1/2 punto	dal 3 al 4 %: L. 40,80 per ogni 1/2 punto	dal 3 al 4 %: L. 41,55 per ogni 1/2 punto	dal 3 al 4 %: L. 42,80 per ogni 1/2 punto
Striati rossi .	dal 3 al 10 %: L. 39,05 per ogni punto	dal 3 al 5 %: L. 40,80 per ogni punto	dal 3 al 5 %: L. 41,55 per ogni punto	dal 3 al 5 %: L. 42,80 per ogni punto
Vaiolati	dall'1 al 3 %: L. 58,60 per ogni 1/2 punto	dall'1 al 2 %: L. 61,20 per ogni 1/2 punto	dall'1 al 2 %: L. 62,35 per ogni 1/2 punto	dall'1 al 2 %: L. 64,20 per ogni 1/2 punto
Macchiati .	dallo 0,50 all'1 %: lire 58,60 per ogni 1/4 di punto	dallo 0,50 a 0,75 %: L. 61,20 per ogni 1/4 di punto	dallo 0,50 a 0,75 %: L. 62,35 per ogni 1/4 di punto	dallo 0,50 a 0,75 %: L. 64,20 per ogni 1/4 di punto
Ambrati	dallo 0,125 all'1 % lire 58,60 per ogni 1/4 di punto	dallo 0,125 a 0,50 %: L. 61,20 per ogni 1/4 di punto	dallo 0,125 a 0,50 %: L. 62,35 per ogni 1/4 di punto	dallo 0,125 a 0,50 %: L. 64,20 per ogni 1/4 di punto
Gialli . . .	dallo 0,050 a 0,175 %: L. 312,50 per ogni 1/8 di punto	dallo 0,050 a 0,175 %: L. 326,25 per ogni 1/8 di punto	dallo 0,050 a 0,175 %: L. 332,50 per ogni 1/8 di punto	dallo 0,050 a 0,175 %: L. 342,50 per ogni 1/8 di punto

DIFETTI DEI GRANI	SUI RISONI		
	Ribe (o R. 265) - Rizzotto	Arborio	Carnaroli - Italpatna - R. B. (Rinaldo Bersani) - Anseatico
Gessati . .	dal 3 al 4 %: L. 44,05 per ogni 1/2 punto	dal 3 al 4 %: L. 44,70 per ogni 1/2 punto	dal 3 al 4 %: L. 45,30 per ogni 1/2 punto
Striati rossi . .	dal 3 al 5 %: L. 44,05 per ogni punto	dal 3 al 5 %: L. 44,70 per ogni punto	dal 3 al 5 %: L. 45,30 per ogni punto
Vaiolati . .	dall'1 al 2 %: L. 66,10 per ogni 1/2 punto	dall'1 al 2 %: L. 67 per ogni 1/2 punto	dall'1 al 2 %: L. 67,95 per ogni 1/2 punto
Macchiati	dallo 0,50 a 0,75 %: L. 66,10 per ogni 1/4 di punto	dallo 0,50 a 0,75 %: L. 67 per ogni 1/4 di punto	dallo 0,50 a 0,75 %: L. 67,95 per ogni 1/4 di punto
Ambrati	dallo 0,125 a 0,50 %: L. 66,10 per ogni 1/4 di punto	dallo 0,125 a 0,50 %: L. 67 per ogni 1/4 di punto	dallo 0,125 a 0,50 %: L. 67,95 per ogni 1/4 di punto
Gialli	dallo 0,050 a 0,175 %: L. 352,50 per ogni 1/8 di punto	dallo 0,050 a 0,175 %: L. 357,50 per ogni 1/8 di punto	dallo 0,050 a 0,175 %: L. 362,50 per ogni 1/8 di punto

(11021)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1970.
Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Genova e Imperia, con sede in Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Genova e Imperia, con sede in Genova, approvato con decreto ministeriale in data 2 settembre 1967;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 20 aprile e 6 luglio 1970;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 10, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 37, 39, 44, 48 e 50 dello statuto della Cassa di risparmio di Genova e Imperia, con sede in Genova, in conformità del testo allegato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Modifiche statutarie deliberate dalla Cassa di risparmio di Genova e Imperia

Art. 10, punto 4): « Sulla nomina del direttore generale, del o dei vice direttori generali e del personale delle categorie dei dirigenti e dei funzionari, nonchè sulle promozioni alle categorie medesime e nell'ambito delle categorie stesse, e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro »;

punto 8): « sulle operazioni di che all'art. 39 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonchè, su proposta del direttore generale, a dirigenti, funzionari e preposti alle dipendenze, in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità. Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione »;

punto 12: « sulle direttive per l'erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità »;

punto 20: « sull'eventuale nomina di rappresentanti della Cassa in seno agli organi amministrativi e sindacali degli enti al cui capitale la Cassa partecipa ed in quegli altri istituti ed enti a cui è chiamata a provvedere »;

Art. 17, ultimo comma: « Il presidente ha facoltà di nominare avvocati e procuratori per rappresentare l'istituto in giudizio e di dare mandato per dichiarazioni di terzo. Inoltre il presidente può delegare, volta per volta in occasione di atti singoli o permanentemente per categorie di atti alcune proprie attribuzioni e facoltà ad altri componenti del consiglio, a dirigenti, funzionari ed impiegati della Cassa. Infine il presidente può conferire mandato permanente al direttore generale, al vice direttore generale o ai vice direttori generali, nonchè a dirigenti della Cassa per sottoscrivere precetti, istanze di insinuazione di credito al passivo fallimentare, istanze di vendita, ricorsi per intervento in procedure esecutive mobiliari ed immobiliari; per quietanzare mandati di pagamento emessi dagli uffici giudiziari di esecuzione nonchè per consentire alla cancellazione delle ipoteche ed alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle cancellazioni od annotazioni di inefficacia delle trascrizioni ed alle restituzioni dei pegni o cauzioni costituenti garanzia ausiliaria di operazioni di credito o di mutui stipulati dalla Cassa quando il credito sia integralmente estinto e non sia sorto »;

Art. 18, comma terzo: « I sindaci restano in carica per la durata prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia e sono confermabili. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione e possono assistere alle adunanze del comitato »;

Art. 19, lettera *e*): « firma di regola la corrispondenza ordinaria, le girate e gli atti, i contratti ed i documenti in genere che interessino la Cassa, appone le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private e può, a sua volta, delegare in via continuativa la firma di quanto indicato a dirigenti, funzionari ed impiegati della Cassa medesima, nei limiti delle facoltà conferitegli dal consiglio di amministrazione »;

Art. 20. « Il direttore generale è coadiuvato da uno o più vice direttori generali, ai quali potrà demandare in via ordinaria anche particolari mansioni »;

Art. 21. « In caso di assenza o impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale o dai vice direttori generali nell'ordine di precedenza stabilito dal consiglio o, in caso di assenza o impedimento anche di costoro, da uno dei dirigenti della Cassa all'uopo delegati dal consiglio di amministrazione. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento »;

Art. 24. « Le dipendenze della Cassa fanno capo alla direzione generale e possono essere classificate in sedi, succursali, filiali, agenzie, recapiti e uffici di rappresentanza.

Il preposto a ciascuna dipendenza è designato dal direttore generale ed è responsabile del regolare funzionamento della dipendenza stessa. Egli ha la rappresentanza della dipendenza nei limiti stabiliti dall'amministrazione »;

Art. 37. « La Cassa può ricevere depositi in conto corrente con libretti e in conti correnti di corrispondenza liberi o vincolati, sia in lire di conto interno che in conto estero o espressi in altra valuta con il rispetto delle norme valutarie vigenti all'atto del deposito. Delle somme il titolare può disporre con assegni o mediante disposizioni date per corrispondenza »;

Art. 39, lettera *b*): « acquisto di titoli di cui alla precedente lettera *a*), di titoli emessi o garantiti da Stati esteri ed espressi in valuta, con la osservanza delle norme valutarie vigenti, nonchè di quelli acquisibili in base ad autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio »;

lettera *p*): « anticipazioni a regioni, provincie, comuni ed altri enti per i quali la Cassa disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria con la osservanza delle disposizioni di che agli articoli 40 e 41 nonchè dell'art. 48, lettera *g*), salvo deroga dell'organo di vigilanza »;

Art. 44, comma secondo: « Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare dei crediti assistiti dalle ipoteche precedenti unitamente ai crediti assistiti dalle ipoteche da iscrivere non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia »;

Art. 48, lettera *a*): « mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 39: complessivamente 17 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi) »;

lettera *b*): « mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dello art. 39: complessivamente 12 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi) »;

lettera *g*): « operazioni di credito di cui all'art. 41 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 10 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi), salvo deroga dell'organo di vigilanza »;

comma secondo: « I limiti globali indicati per le operazioni cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) potranno con delibera del consiglio di amministrazione eccezionalmente essere variati a condizione che il loro totale non superi il 40 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi). Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutui effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto »;

Art. 50, lettera *d*): « vendere ed acquistare titoli e valori per conto terzi »;

lettera *i*): « intrattenere conti attivi e passivi in valuta nazionale ed estera con istituti di credito in Italia e all'estero, effettuare operazioni in cambi e valute, finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione, prestare cauzioni, fideiussioni, avalli ed accettazioni in relazione alle operazioni medesime, il tutto con l'osservanza delle norme vigenti in materia anche in deroga ai limiti stabiliti per le operazioni ad una sola firma »;

lettera *l*): « effettuare vendite all'asta per conto terzi »;

lettera *m*): « svolgere per conto terzi ogni servizio inerente alla funzione bancaria, adottando le cautele atte ad evitare rischi per la Cassa ».

Visto, *il Ministro per il tesoro*
FERRARI AGGRADI

(10982)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1970.

Determinazione del tasso d'interesse sui mutui per la attuazione dei piani di zona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 18 aprile 1962, n. 167;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 847;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 847, deve procedersi alla determinazione del tasso d'interesse per la concessione dei mutui per l'attuazione dei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167;

Visti i decreti ministeriali 20 marzo 1965 e 22 giugno 1970;

Decreta:

Il tasso d'interesse sulle somme che la Cassa depositi e prestiti concederà per i mutui di cui alle premesse viene determinato nella misura del 6 % in ragione di un anno.

Il presente decreto, sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1970
Registro n. 20 Cassa dd. pp., foglio n. 194

(11168)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1970.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1971.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1971 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria è autorizzata ad esigere per l'anno 1971 è stabilita nella misura di L. 1,75 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1971 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dello artigianato.

Roma, addì 5 novembre 1970

p. *Il Ministro*: MAMMÌ

(11170)

ORDINANZA MINISTERIALE 24 ottobre 1970.

Revoca delle misure quarantenarie contro il colera per le provenienze aeree e marittime da Israele.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la propria ordinanza in data 24 agosto 1970 con la quale le provenienze aeree e marittime da Israele sono state sottoposte alle misure sanitarie contro il colera previste dal Regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Vista la comunicazione con la quale Israele dichiara il proprio territorio indenne dal colera;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate, con decorrenza immediata, le misure sanitarie contro il colera disposte con ordinanza del 24 agosto 1970 per le provenienze aeree e marittime da Israele, perchè ridivenuta indenne da tale malattia.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(11166)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla fondazione « Angelo Della Riccia » ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Firenze n. 5370 del 22 settembre 1970 la fondazione « Angelo Della Riccia » è stata autorizzata ad accettare una donazione disposta dalla signora Jacmin Maria ved. Della Riccia, costituita da un credito per conti vincolati a termine con la Banca di credito finanziario S.p.a. « Mediobanca » esistente presso la Banca commerciale italiana, succursale di San Remo, alla donante intestati: conto n. 35642 con un saldo per capitale di L. 36.679.550 e conto n. 41630 con un saldo per capitale di L. 11.465.950 oltre ai relativi interessi maturati.

(10834)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 aprile 1970, registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 1970, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dalla signora Cesira Giannecchini nei confronti del decreto emanato dal Ministero della marina mercantile il 18 novembre 1967 e concernente il rigetto di un ricorso gerarchico in precedenza avanzato dalla ricorrente contro le ingiunzioni emesse nei suoi riguardi dalla capitaneria di porto di Viareggio ai fini della rimessa in pristino di un'area demaniale marittima, sita in località Poveromo di Marina di Massa.

(10836)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Campofiorito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1970, il comune di Campofiorito (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.988.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11012)

Autorizzazione al comune di Castel di Iudica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1970, il comune di Castel di Iudica (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11013)

Autorizzazione al comune di Enemonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1970, il comune di Enemonzo (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.508.162, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11014)

Autorizzazione al comune di Premariacco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1970, il comune di Premariacco (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.746.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11015)

Autorizzazione al comune di S. Giorgio di Nogaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1970, il comune di S. Giorgio di Nogaro (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11016)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 20

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3380 Mod. 25/A D.P. — Data: 6 luglio 1970. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico, Ufficio ricevimento delle domande. — Intestazione: Barboni Angelo, nato ad Acquapendente (Viterbo) il 19 gennaio 1949. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale L. 500.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 22 ottobre 1970

(10595)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

L'intestazione della tabella delle « Restituzioni applicabili dal 1° gennaio 1969 al 31 gennaio 1969, a norma del Regolamento C.E.E. n. 302/69, ai prodotti di cui all'art. 1 del Regolamento C.E.E. n. 805/68 (Settore carni bovine), esportati verso Paesi terzi », pubblicata a pagina 4866 della *Gazzetta Ufficiale* n. 183, del 22 luglio 1970, deve essere così rettificata:

« Restituzioni applicabili dal 1° gennaio 1969 al 31 gennaio 1969, a norma del Regolamento C.E.E. n. 2052/68, ai prodotti di cui all'art. 1 del Regolamento C.E.E. n. 805/68 (Settore carni bovine), esportati verso Paesi terzi ».

(10977)

Errata-corrige

Nella tabella dei prelievi applicabili dal 1° maggio 1970 al 31 maggio 1970 a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 798/70, 800/70 e 889/70 agli alimenti composti per animali, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 17 luglio 1970, deve essere apportata la seguente rettifica:

pag. 4766 - numero della statistica 32 - colonna V: leggere l'ammontare del prelievo da SAMA e PTOM « 22.381,25 » anzichè « 21.381,25 ».

(10976)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dall'11 settembre 1970 al 17 settembre 1970 a norma del Regolamento C.E.E. n. 1841/70 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi.

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (*a*)
10.06	Riso:	
	A. greggio o semigreggio (non pilato):	
	(II) Riso semigreggio (non pilato):	
	(a) di cui almeno il 90% dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2	3,947
	(b) altro	4,062
	B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:	
	(I) di cui almeno il 90% dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
	(a) Riso semilavorato:	
	- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Jugoslavia	5,326 (*b*)
	- per le esportazioni verso le zone IV e V (*c*)	8,383 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	7,568 (*b*)
	(b) Riso lavorato a fondo:	
	- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Jugoslavia	5,672 (*b*)
	- per le esportazioni verso le zone IV e V (*c*)	8,928 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	8,060 (*b*)
	(II) altro:	
	(a) Riso semilavorato:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	4,821 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	10,138 (*b*)
	(b) Riso lavorato a fondo:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	5,169 (*b*)
	- per le esportazioni verso la Costa d'Avorio	15,000 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	13,000 (*b*)
	C. spezzato	3,000

(*a*) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(*b*) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5 %, al massimo, di rotture di riso.
Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5 % la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

(*c*) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: *a*) Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: *a*) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: *a*) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: *a*) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India, (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(10570)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esami a ventotto posti di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 17 maggio 1952, n. 629;
Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 19 luglio 1957, n. 588;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280;
Vista la legge 28 luglio 1961, n. 723;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a ventotto posti di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi notarili.

Si fa riserva di aumentare i predetti posti in base alle eventuali vacanze determinate da candidati rinunciatari o decaduti del concorso indetto con decreti ministeriali 4 ottobre 1968 e 14 maggio 1969, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 novembre 1968 e n. 175 del 12 luglio 1969.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che l'aspirante:

A) sia fornito del diploma di laurea in giurisprudenza;
B) abbia compiuto l'età di diciotto anni e non superato quella di trentadue;
C) sia cittadino italiano;
D) sia di buona condotta;
E) abbia l'idoneità fisica all'impiego cui aspira;
F) non sia escluso dall'elettorato attivo politico, non sia stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione nè sia cessato dal servizio per decadenza dall'impiego o dal rapporto di lavoro nel caso previsto dall'art. 127, lettera *d*) del testo unico n. 3 del 1957 e dall'art. 56, lettera *d*) della legge n. 90 del 1961;
G) sia in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Ai fini dell'ammissione al concorso, il predetto limite massimo di età di trentadue anni è elevato:

1) a trentaquattro anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) a trentasette anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di servizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, modificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, e per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319, per i connazionali rimpatriati dal Marocco e dal Sudan dopo il 30 marzo 1963 e da Zanzibar (Tanzania) dopo il 12 gennaio 1964 o che rimpatrieranno in avvenire, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1965 e 18 luglio 1966;

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con quelle di cui ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

4) a quaranta anni:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, nei confronti dei quali, però, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni quaranta;

5) a quarantacinque anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

6) a cinquantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 2, terzo comma, e 3, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482;

b) per i mutilati e invalidi civili;

c) per i profughi indicati al precedente n. 2), lettera *e*), i quali siano disoccupati;

d) per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio;

e) per i mutilati e invalidi del lavoro, nonchè per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro.

7) Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o la qualifica di operaio di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della

guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 3.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina debbono essere posseduti e prodotti entro il termine di cui al successivo art. 6, prima comma.

Art. 4.

Per essere ammessi al predetto concorso gli aspiranti debbono, nel termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, presentare ad un archivio notarile distrettuale la domanda in carta legale diretta al Ministero di grazia e giustizia — Direzione generale degli affari civili — Ufficio terzo archivi notarili.

Alla domanda deve, a pena di decadenza, essere allegata la quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso nella misura di lire millecinquecento (L. 1500) eseguito presso un archivio notarile distrettuale.

Nella domanda di ammissione, da compilarsi secondo lo schema allegato al presente decreto, gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza abituale e l'esatto recapito, indicando se abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

2) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) se abbiano riportato o meno condanne penali;

5) il titolo di studio con l'esatta menzione della data e dell'università in cui lo stesso è stato conseguito;

6) se e quali servizi abbiano prestato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

7) l'accettazione, in caso di nomina, di qualsiasi residenza;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o da un cancelliere ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Art. 5.

Il capo dell'archivio notarile accerta che le domande siano in regola col bollo, corredate della quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso e complete delle prescritte dichiarazioni, vi appone, a margine, la data di presentazione in tutte lettere con la sua firma e ne cura l'iscrizione in protocollo, trasmettendole quindi senza indugio al Ministero di grazia e giustizia — Direzione generale affari civili — Ufficio terzo archivi notarili.

Alla scadenza del termine di cui al primo comma dell'articolo 4, comunica al Ministero un elenco delle domande ricevute o la corrispondente dichiarazione negativa.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire direttamente al Ministero di grazia e giustizia — Direzione generale affari civili — Ufficio terzo archivi notarili, nel termine perentorio di giorni venti dalla data in cui hanno ricevuto il relativo invito, i sottoelencati documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, nonchè quello atto a comprovare l'eventuale possesso del titolo di cui all'art. 11 della legge 19 luglio 1957, n. 588;

1) insigniti di medaglia al valore militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'opera;

3) profughi:

a) profughi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione, in carta legale, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

b) profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306 e all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione, in carta legale, rilasciata dall'autorità consolare;

c) profughi dalla Tunisia o da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestato in carta legale, rilasciato dal Ministero degli affari esteri;

d) profughi dal Marocco, dal Sudan e da Zanzibar, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1965 e 18 luglio 1966: attestazione, in carta legale, rilasciata dall'autorità consolare;

I profughi disoccupati dovranno produrre, inoltre, un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro, attestante il loro stato di disoccupazione;

4) mutilati o invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dalla competente direzione provinciale del tesoro o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1948;

5) mutilati o invalidi del lavoro: dichiarazione di invalidità, in carta legale, rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione negli elenchi provinciali dell'associazione;

6) orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra: certificato, in carta legale, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

7) orfani di caduti per causa di servizio: dichiarazione, in carta legale, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

8) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione come al n. 5), in carta legale, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di orfano di caduto sul lavoro, ai fini della iscrizione negli elenchi provinciali dell'associazione;

9) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

10) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

11) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia, in carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

12) figli di mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante l'iscrizione del medesimo nei predetti ruoli e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli dovranno produrre il decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore invalido, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, in carta legale, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

13) figli di mutilati o invalidi per servizio: certificato, in carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria, oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore invalido;

14) figli di mutilati o invalidi del lavoro: dichiarazione come al n. 5), in carta legale, rilasciata a nome del genitore invalido;

15) madri e sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o di caduti per servizio: certificato, in carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

16) madri e sorelle vedove o nubili di caduti sul lavoro: dichiarazione come al n. 5), in carta legale, rilasciata a nome del congiunto caduto sul lavoro;

17) vedove di guerra non rimaritate: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

18) vedove non rimaritate di caduti per causa di servizio: dichiarazione, in carta legale, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

19) vedove non rimaritate di caduti sul lavoro: dichiarazione come al n. 5), in carta legale, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di vedova di caduto sul lavoro;

20) ex combattenti o assimilati: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6, dell'8 luglio 1948, dello stato maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om., del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, ovvero foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

21) reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione, in carta legale, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

22) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dell'Amministrazione degli archivi notarili: dichiarazione di lodevole servizio rilasciata, in carta legale, dall'ufficio terzo archivi notarili;

23) coniugati con o senza prole e vedovi con prole: stato di famiglia, in carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

24) mutilati ed invalidi civili: certificato, in carta legale, rilasciato dall'ufficio del lavoro della provincia di residenza, attestante, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, numero 1539, il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

25) coloro che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato dell'amministrazione, in carta legale, attestante il lodevole servizio prestato.

Gli appartenenti alle categorie indicate nel titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482, potranno produrre, in luogo della documentazione sopra indicata, un certificato rilasciato dallo ufficio provinciale del lavoro e attestante la iscrizione negli elenchi di cui all'art. 19 della legge stessa.

Art. 7.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono, a pena di decadenza, far pervenire direttamente al Ministero di grazia e giustizia — Direzione generale affari civili — Ufficio terzo archivi notarili, nel termine di giorni trenta da quello in cui hanno ricevuto il relativo invito i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita rilasciato in carta legale dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

I concorrenti che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano prodotto detti documenti ai fini della precedenza o preferenza a termine del precedente art. 6;

b) certificato di cittadinanza italiana rilasciato in carta legale dal sindaco del comune di residenza;

c) certificato, rilasciato in carta legale dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni ventuno il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, dovrà contenere questa ultima dichiarazione;

d) certificato generale del casellario giudiziale in carta legale;

e) certificato, rilasciato in carta legale da un medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Dal certificato deve altresì risultare, giusta il disposto dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e degli articoli 5 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o per gli invalidi per lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

f) diploma originale del titolo di studio o, se non ancora rilasciato, certificato in carta legale della competente università attestante che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino al rilascio di quest'ultimo.

In luogo del diploma o del predetto certificato sostitutivo, i candidati potranno produrne copia in bollo autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare munito ciascun foglio della prescritta marca da bollo.

Il documento dovrà essere aggiornato e annotato delle eventuali benemerenze e campagne di guerra.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre:

copia in bollo del foglio matricolare se siano stati arruolati e appartengano a classi o contingenti già chiamati alle armi;

il foglio di congedo illimitato provvisorio, se siano stati arruolati e non appartengano a classi o contingenti richiamati alle armi;

un certificato di esito di leva, se siano stati dichiarati riformati o rivedibili;

un certificato di iscrizione nelle liste di leva, se non siano stati ancora chiamati alla leva.

Il certificato di esito di leva e quello di iscrizione nelle liste di leva dovranno essere rilasciati in carta legale dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistati dal commissario di leva.

I certificati elencati alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*), devono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella in cui i candidati hanno ricevuto l'invito a presentare i documenti di cui al presente articolo.

Coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con l'ultima guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza situata nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno, potranno valersi delle disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, prorogate con la legge 28 dicembre 1950, n. 1080.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità potranno produrre in carta libera tutti i documenti, con menzione in ciascuno di essi degli estremi del certificato di povertà rilasciato dal sindaco o dall'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 27 tariffa allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492.

I dipendenti di ruolo dell'amministrazione statale, utilmente collocati in graduatoria, debbono, nel termine di cui al primo comma del presente articolo e a pena di decadenza, far pervenire soltanto i documenti di cui alle precedenti lettere *e*) ed *f*) nonchè la copia integrale dello stato di servizio civile (stato matricolare) munito ciascun foglio della prescritta marca da bollo.

Art. 8.

Ove il titolo di studio originale sia stato prodotto per altri concorsi presso amministrazioni statali, i concorrenti dovranno indicare l'amministrazione presso cui trovasi depositato detto titolo originale nonchè tutti gli estremi del concor-

so per cui è stato prodotto, esibendo in luogo del titolo stesso certificato rilasciato in carta legale dalla competente università.

Nel caso che il titolo di studio originale si trovi invece già depositato presso l'ufficio archivi notarili, l'aspirante dovrà limitarsi a dichiarare tale circostanza.

Art. 9.

L'esame di concorso consta:

a) di tre prove scritte sulle seguenti materie:

1) diritto privato;

2) diritto amministrativo;

3) ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

Ciascuna delle dette prove ha la durata di otto ore giornaliere;

b) di una prova orale avente per oggetto, oltre le materie delle prove scritte, le seguenti:

diritto tributario con particolare riguardo alle tasse ed imposte indirette sugli affari; legge e regolamento per la amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

Le prove scritte ed orali si svolgeranno in Roma. Il diario delle prove scritte sarà fissato con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, e sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse. L'ammissione alle prove orali verrà comunicata agli interessati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerle.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove saranno osservate le disposizioni contenute negli articoli 5 a 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

I candidati dovranno presentarsi agli esami, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia recente, applicata su foglio di carta da bollo, con firma dell'aspirante apposta su di essa autenticata da un notaio o dal sindaco del comune di residenza;

2) carta di identità;

3) porto d'armi;

4) tessera postale;

5) passaporto;

6) patente automobilistica;

7) libretto ferroviario personale o altro documento, purchè fornito di fotografia e rilasciato dalla pubblica amministrazione, se il candidato è dipendente statale o in servizio militare.

Art. 11.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta come segue:

un magistrato ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di cassazione, presidente;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame;

due funzionari della carriera direttiva degli archivi notarili con qualifica non inferiore a conservatore capo.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva degli archivi notarili con qualifica non inferiore a conservatore.

Art. 12.

Per essere ammessi alla prova orale occorre aver riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nella prova orale.

Art. 13.

La graduatoria del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito, la preferenza è stabilita giusta il disposto dell'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, dell'art. 11 della legge 19 luglio 1957, n. 588, dell'art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e dell'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851. La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni.

Art. 14.

Il Ministro riconosce con proprio decreto la regolarità del procedimento degli esami, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

Art. 15.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi con il trattamento economico spettante ai vice conservatori della carriera direttiva degli archivi notarili, salvo il disposto dell'art. 202 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e verranno assegnati in soprannumero agli archivi notarili distrettuali più importanti.

Compiuto il periodo di prova essi conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in pianta stabile con decreto del Ministro e con lo stesso provvedimento verranno d'ufficio destinati alle sedi di servizio vacanti. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro decreta la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1970

p. *Il Ministro*: PELLICANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *novembre* 1970
Registro n. 29, *foglio n.* 397

ALLEGATO 1

(Schema esemplificativo
della domanda di ammissione)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio terzo archivi notarili — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . il . . . . residente a . . . . . (provincia di . . . . . .) in via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a ventotto posti di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli archivi notarili indetto il 20 ottobre 1970.

Il sottoscritto, sotto la sua responsabilità, dichiara:

. . . . (1)

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

di non aver riportato condanne penali (3);

di essere in possesso della laurea in giurisprudenza conseguita presso l'Università di . . . . in data . . . .;

di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (4);

di accettare in caso di nomina qualsiasi residenza;

di avere, nei riguardi degli obblighi militari, la seguente posizione: . . . .

Si allega la quietanza.

(Data)

Firma del candidato . . . . .
(la firma deve essere autenticata come prescritto dall'art. 4 del bando)

---

(1) Ove, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, il candidato abbia superato il 32° anno di età, dovrà indicarsi il titolo che conferisce il diritto alla elevazione del suddetto limite massimo di età.

(2) Ovvero indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(3) Ovvero indicare le eventuali condanne riportate.

(4) Ovvero indicare quali servizi abbia prestato presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(11003)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Bando di concorso per il conferimento del posto di « direttore » nel ruolo del direttore della carriera direttiva dello Istituto superiore di odontoiatria « G. Eastman », Roma.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI ODONTOIATRIA « G. EASTMAN »

Visto il regolamento organico del personale, approvato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro, il 30 giugno 1967;

Visto il decreto interministeriale del Ministro per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per il tesoro del 7 novembre 1970, concernente la modifica dell'art. 6 del regolamento organico del personale, approvato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per il tesoro il 30 giugno 1967;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

In esecuzione della propria delibera adottata in data odierna;

Bandisce

ai sensi dell'art. 6 del precitato regolamento un concorso per titoli ed esami per il posto di « direttore » nel ruolo del direttore della carriera direttiva dell'istituto.

Possono inoltrare domanda di partecipazione al concorso, alla segreteria dell'istituto, entro le ore 12 del trentesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, i medici in possesso di requisiti di carattere generale e dei titoli più sotto indicati e che alla data del bando di concorso non abbiano oltrepassato il 50° anno di età. Ai candidati del concorso verranno riconosciuti, previa documentazione a cura del candidato da allegare alla domanda, i benefici derivanti dalle vigenti disposizioni riguardanti i limiti di età di carattere generale e quelli derivanti dalle vigenti disposizioni per i combattenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi del candidato che rivesta alla data del bando di concorso la qualifica di impiegato di ruolo dello Stato o dell'istituto.

Nella domanda, da redigere in carta legale, l'aspirante dovrà indicare, sotto la sua personale responsabilità, nel seguente ordine:

a) il luogo e la data di nascita;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) il comune dove sia iscritto nelle liste elettorali;
d) le eventuali condanne riportate;
e) di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio da una pubblica amministrazione;
f) di aver preso conoscenza del regolamento dell'istituto e di uniformarsi, in caso di nomina, a tutte le condizioni ed obblighi in esso previsti.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un funzionario competente a ricevere la documentazione o dal direttore amministrativo dell'istituto, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per essere ammessi al concorso i candidati dovranno risultare in possesso dei requisiti di cui ai seguenti titoli da allegare alla domanda stessa:

1) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia o copia notarile, dal quale risulti che il candidato abbia una anzianità di laurea di almeno quindici anni;
2) diploma di specializzazione in clinica odontoiatrica;
3) documentazione in carta legale dalla quale risulti che il candidato abbia prestato effettivo servizio in ospedali od istituti universitari, per la specialità di odontoiatria o materie affini od equivalenti:

a) per un periodo di due anni, se abbia ricoperto il posto di titolare di cattedra universitaria di odontoiatria o di discipline equivalenti od affini a titolo effettivo o per incarico;

b) per un periodo di quattro anni se abbia ricoperto il posto di primario odontoiatra o di discipline equivalenti od affini a titolo effettivo o per incarico nell'istituto o in ospedale di 1ª categoria;

c) per un periodo di almeno otto anni, se abbia ricoperto il posto di aiuto odontoiatra o di discipline equivalenti o affini a titolo effettivo o a titolo di incarico nell'istituto o in ospedale di 1ª categoria, oppure abbia rivestita la qualifica di aiuto per lo stesso periodo di almeno otto anni, presso la cattedra di clinica odontoiatrica o in discipline equivalenti o affini in istituti universitari.

Il candidato dovrà inoltre dimostrare una buona conoscenza della psicologia del fanciullo ed attitudini direttive. La commissione esaminatrice avrà particolare riguardo a tali requisiti.

Alla domanda il concorrente può allegare, oltre al proprio *curriculum vitae*, tutti quei titoli di studio, scientifici, professionali e di carriera con i relativi elenchi che crede far valere ai fini del concorso (il tutto in cinque copie di cui solo la prima in originale).

I titoli scientifici sono costituiti da pubblicazioni riguardanti la specialità e materie affini. Non sono ammessi manoscritti nè bozze di stampa. Nessuna pubblicazione, nè parte di essa, può essere ammessa se presentata dopo scaduto il termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esame del concorso, ai sensi dell'art. 8 del regolamento in precedenza citato, comprende le sottoindicate prove:

a) svolgimento scritto di un tema su argomenti di odontoiatria;
b) esame orale sulla legislazione sanitaria.

Il vincitore del concorso deve presentare, entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, pena la decadenza dalla nomina, i sottoindicati documenti, in carta legale:

a) estratto dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica;
d) certificato di godimento dei diritti politici;
e) stato di famiglia;
f) certificato di abilitazione all'esercizio professionale.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*), dovranno essere in data non anteriore ai tre mesi dalla data del presente bando di concorso.

Al vincitore sarà attribuita la classe di stipendio iniziale prevista dal regolamento in vigore per il posto di direttore (ex coeff. 580) oltre le indennità previste dalle disposizioni vigenti.

Roma, addì 11 novembre 1970

Il commissario straordinario: PUGLIESE

(11204)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a cento posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Il supplemento straordinario al n. 11 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro in data 11 novembre 1970 pubblica il decreto ministeriale 3 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 successivo, registro n. 32, foglio n. 347, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso per esami a cento posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 12 agosto 1969.

(11203)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione dell'approvazione della graduatoria di merito, dichiarazione del vincitore e dell'idoneo del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di ingegneria sanitaria.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità - Dispensa n. 6 - giugno 1970, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 4 aprile 1970, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1970, registro n. 6 Sanità, foglio n. 184, che approva la graduatoria di merito, dichiara il vincitore e l'idoneo del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 15 marzo 1968.

(11000)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a cinquanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno.

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a cinquanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 18 luglio 1970 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 200 dell'8 agosto 1970), avranno luogo:

le prove scritte, previste dall'art. 8 del bando, nei giorni 16, 17 e 18 dicembre 1970, con inizio alle ore 8, in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 (quartiere Trastevere);

la prova scritta di lingua tedesca o italiana, prevista dallo art. 9 del bando, per gli aspiranti ai due posti riservati, di cui all'art. 2 del bando stesso, il giorno 19 dicembre 1970, con inizio alle ore 8,30, in Roma, presso il Ministero dell'interno, piazza Viminale - Direzione generale degli affari generali e del personale, piano terra, stanza n. 2 (salone ex Consiglio superiore di sanità).

(11205)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a due posti di consigliere di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva.

Le prove scritte del concorso per esami a due posti di consigliere di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale, avranno luogo in Roma, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale (Parlamentino), via Molise, 2, nei giorni 16, 17, 18 e 19 dicembre 1970, con inizio alle ore 8,30.

(11206)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a tre posti di esaminatore in prova nel ruolo tecnico della carriera direttiva della proprietà intellettuale, riservato ai laureati in chimica.

Le prove scritte del concorso per esami a tre posti di esaminatore in prova (ex coeff. 271) nel ruolo tecnico della carriera direttiva della proprietà intellettuale, riservato ai laureati in chimica, avranno luogo in Roma, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale (Parlamentino), via Molise, 2, nei giorni 10, 11 e 12 dicembre 1970, con inizio alle ore 8,30.

(11207)

MINISTERO DELLA DIFESA

Data della prova scritta di esame del concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico.

L'esame scritto di patologia speciale medica o patologia speciale chirurgica del concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, bandito con decreto ministeriale in data 11 aprile 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 137 del 4 giugno 1970, avrà luogo in data 14 dicembre 1970, alle ore 8, presso il circolo sottufficiali della 2ª regione aerea, via Pietro Gobetti, n. 6-*A* - Roma.

(11004)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SALERNO

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Salerno.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3910 del 10 giugno 1969, col quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento di sei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Salerno alla data del 30 novembre 1968;

Visto il proprio decreto n. 1839 del 6 aprile 1970, col quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso;

Vista la comunicazione del Ministero della sanità n. 300. VIII.II.72/C del 15 settembre 1970, con cui si designa quale segretario della commissione giudicatrice del concorso medesimo la dott.ssa Luisa Fabrizi, consigliere di 2ª classe in servizio presso lo stesso Ministero, in sostituzione del dott. Catello Amato, dimissionario;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281; il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La dott.ssa Luisa Fabrizi, consigliere di 2ª classe, in servizio presso il Ministero della sanità è nominata segretario della commissione giudicatrice del pubblico concorso, di cui in premessa, in sostituzione del dott. Catello Amato, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorno consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Salerno, all'albo pretorio della prefettura di Salerno e dei comuni interessati.

Salerno, addì 19 settembre 1970

Il veterinario provinciale: FERRARO

(10853)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.